



## Newsletter n. 27 del 2 Ottobre 2010

### 1. Disponibile una nuova versione del software FedraPlus

In data 24 settembre 2010 è stata rilasciata la **release 6.50.21 del software FedraPlus**. Le novità della nuova versione sono descritte nel documento in allegato.

Per conoscere l'elenco delle novità introdotte dalla versione 06.50.21 clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

[https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedraplus6/novita\\_introdotte\\_6\\_50\\_21.pdf](https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedraplus6/novita_introdotte_6_50_21.pdf)

### 2. SCIA e attività edilizia – Ancora perplessità sugli ambiti di applicazione – ANCI Toscana contesta la nota ministeriale

Tra le novità introdotte dal D.L. n.78/2010 convertito nella Legge n. 112/2010, l'introduzione della **SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività** – che andrà a sostituire la **DIA**. Ora cittadini e imprese in attesa di licenze o concessioni, per le pratiche di inizio attività di una impresa e per i lavori di un cantiere edile non dovranno più attendere i 30 giorni per avviare le attività, ma potranno iniziare subito i lavori.

La nuova norma ha suscitato perplessità dal punto di vista della tutela del territorio e, mentre l' **ANCI** ha sollecitato una Circolare ministeriale che fornisca le linee guida e chiarisca gli ambiti di applicazione del nuovo istituto, garantendo un'uniformità di azione tra gli enti, l'**ANCI Toscana** ha incaricato un proprio legale di predisporre un parere che va nella direzione di sospendere l'immediata applicazione della SCIA al posto della DIA per quelle attività edilizie che vanno ad interessare anche ambiti quali la tutela del territorio, ambiente, paesaggio e urbanistica in generale.

Secondo l'ANCI Toscana vi sono sostanziali motivi per ritenere che la normativa introdotta in sede di conversione del D.L. n. 78/2010, avvenuta con legge n. 122/2010, **non sia applicabile alla materia edilizia**, nonostante la diversa paventata posizione ministeriale.

Per visitare il sito dell'ANCI Toscana e scaricare il testo del parere clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

[http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N----settembre-/La-nuova-Scia--applicabile-in-materia-di-edilizia-I-motivi-del-no-/anci-s\\_732/pageBase2.html?ID\\_004=1006](http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N----settembre-/La-nuova-Scia--applicabile-in-materia-di-edilizia-I-motivi-del-no-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1006)

### **3. "SCIA" - Non applicabile alla procedura semplificata recupero rifiuti**

Secondo il parere del Ministero dell'Ambiente **9 settembre 2010, Prot. 22281** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ("SCIA") **non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate.**

Il Dicastero ambientale ha ricordato che l'articolo 214 del D. Lgs. n. 152/2006 nonché la disciplina stabilita ex DD.MM. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161, sui limiti, i quantitativi massimi e i metodi di **trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi** che è possibile ammettere alle procedure semplificate, sono norme che costituiscono recepimento di direttive comunitarie (74/442/CEE e 91/156/CEE).

Poiché queste disposizioni si configurano come "**lex specialis**" rispetto alla generale nuova disciplina della SCIA (dettata dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 241/1990), essa potrà essere applicata, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, D. Lgs 152/2006, **solo se compatibile con le norme settoriali contenute nell'articolo medesimo.**

### **4. La conclusione dei procedimenti amministrativi – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha apportato modifiche all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti e assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle Amministrazioni.

In particolare, la disposizione stabilisce che **i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro trenta giorni**, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato art. 2, prevedano un termine diverso.

In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione dei succitati regolamenti è stato fissato dall'art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009 in un anno dall'entrata in vigore della legge, vale a dire, entro il 4 luglio 2010.

In occasione di tale scadenza, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa ha emanato la **Circolare 4 luglio 2010** con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Legge n. 241 del 1990 – Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=421>

### **5. Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e Agenzie per le imprese – Pubblicati i rispettivi regolamenti di attuazione**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010 (Supplemento Ordinario n. 227), sono stati pubblicati due regolamenti che riguardano, rispettivamente:

- i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese (**D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159**),
- la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) (**D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160**).

Lo «Sportello Unico per le Attività Produttive» denominato - SUAP» sarà **l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva**, che dovrà fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel Procedimento.

L'«**Agenzia per le imprese**» sarà il soggetto privato accreditato che dovrà svolgere **funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi** concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Comunicazione unica – Impresa in un giorno – Gli sportelli unici per le attività produttive ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350>

## **6. SISTRI – L'operatività effettiva parte dal 1° gennaio 2011**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010, il **decreto 28 settembre 2010**, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto una proroga della piena operatività del SISTRI al 1° gennaio 2011.

Tale proroga si articola nel seguente modo:

- dal **1° ottobre 2010** il SISTRI è operativo; dunque, chi è in possesso dei dispositivi elettronici, deve iniziare ad usarli;
- il termine entro il quale completare le procedure di ritiro dei dispositivi elettronici è stato **prorogato dal 12 settembre al 30 novembre 2010** (Allegato IA, punto 5, D.M. 17 dicembre 2009);
- il termine fino al quale continuare ad usare i formulari ed i registri di carico e scarico, insieme al SISTRI, è stato **prorogato dal 1° novembre al 31 dicembre 2010**, affinché per le aziende e i loro addetti sia possibile verificare la piena funzionalità del sistema.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – RIFIUTI – SISTRI – Un nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Punto 9).**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

## **7. Ruoli emessi dalle Dogane – Approvato un nuovo modello di cartella e le nuove “Avvertenze”**

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 settembre 2010, n. 130264, sono state approvate le “**Avvertenze**” **relative al nuovo modello di cartella di pagamento**, approvato con Provvedimento del 20 marzo 2010, per i **ruoli emessi dall’Agenzia delle Dogane**.

Rinnovate nel linguaggio e nel contenuto, forniscono, in maniera più puntuale e comprensibile, le informazioni necessarie al contribuente per presentare l’istanza di riesame in autotutela, intraprendere un ricorso, ottenere la sospensione o la dilazione del pagamento (Allegato 1).

A ogni cartella di pagamento corrisponde un foglio di avvertenze con le tipologie di somme iscritte a ruolo.

Il contribuente che intende contestare la pretesa tributaria viene informato sulle modalità di presentazione del ricorso o dell’opposizione e sulle autorità competenti a cui rivolgersi (commissioni tributarie, giudici ordinari o autorità estere).

Alla **sospensione di pagamento**, sia amministrativa che giudiziale, è poi dedicata un’apposita sezione, dove sono indicate le diverse procedure da seguire a seconda che si tratti di dazi doganali o di crediti sorti in un altro Stato dell’Unione europea (Allegato 2).

Per i crediti esteri, infine, è possibile richiedere la “**dilazione di pagamento**”, che l’agente della riscossione può concedere solo se prevista dall’Autorità fiscale interessata.

Per scaricare il testo del provvedimento clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

<http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/2c937100440efee09a5bfbc434049f0d/Approvazione++Avvertenze+Dogane.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2c937100440efee09a5bfbc434049f0d>

## **8. Le nuove disposizioni in materia previdenziale – Circolare dell’INPS che riepiloga i contenuti della manovra correttiva**

Il **decreto legge 31 maggio 2010, n. 78**, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito nella **legge 30 luglio 2010, n. 122**, ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare:

1. la nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, commi da 1 a 6);
2. la ricongiunzione della contribuzione e il trasferimento della posizione assicurativa, apportando modifiche all’articolo 1, comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29 (art. 12, commi 12-septies e seguenti);
3. la verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito (art. 13, comma 6);
4. la facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti (art. 38, commi 7 e 8);
5. le nuove disposizioni in materia di invalidità civile (art. 10).

L’INPS, con la **circolare n. 126 del 24 settembre 2010**, ha fornito le istruzioni in merito alle nuove disposizioni introdotte.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

## **9. Autotrasporto merci - Proroga dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla professione**

Prorogato al **4 dicembre 2011** il termine entro il quale alcune tipologie di imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori dovranno dimostrare i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

L'obbligo riguarda le aziende, individuate dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1991 n. 198, che esercitano l'attività con veicoli di **portata utile non superiore a 3,5 tonnellate** o di massa complessiva non superiore a 6 tonnellate, nonché quelle che operano con:

- a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
- b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;
- c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo pozzi neri.

Il nuovo termine, già anticipato dalla circolare 23 luglio 2010 n. 3 Prot. 63076, è stato stabilito dal **decreto ministeriale 22 luglio 2010**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.184 del 9 agosto 2010.

## **10. Studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Possibile proseguire il corso di studi in un altro Paese membro**

Il permesso di soggiorno per motivi di studio permette di muoversi liberamente all'interno del territorio europeo per la continuazione o la frequentazione di studi in altri stati membri.

Il Ministero dell'interno, con la **Circolare del 15 settembre 2010, n. 6020**, diramata a tutte le Questure, ha dato le indicazioni necessarie agli studenti stranieri che intendono frequentare corsi di studio all'estero al fine di mantenere la regolarità del loro permesso di soggiorno in Italia.

Lo studente straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio che ha intrapreso un programma di studi in Italia, **può svolgere una parte del percorso scolastico in un altro Paese UE senza premunirsi del visto d'ingresso per studio.**

Gli studenti dovranno documentare la loro permanenza all'estero con i documenti indicati nella circolare, dimostrando così i "giustificati" motivi della loro **assenza dal territorio italiano per un periodo più lungo dei sei mesi** previsti come limite dall'art. 13, comma 4, del D.P.R. 394/1999.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorni dei cittadini stranieri** – Titoli di ingresso e di soggiorno .... (CASISTICA).

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308>